

DELIBERA N. 192/11/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2266
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “RAI
UNO”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 40 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010,
N. 44**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità, del 4 marzo 2011, n. 15/11/DIC/PROC n. 2266, notificato il giorno 8 marzo 2011, alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14, con il quale questa Autorità ha contestato alla società la mancata trasmissione, prima della messa in onda delle puntate del programma “*Anteprima del 61° Festival di Sanremo*” trasmesse il 15-16-17 e 18 febbraio 2010, del codice di autoregolamentazione per il “*Product placement*” modificato,

rispetto a quello già inviato in data 15 settembre 2010, in violazione dell'articolo 40 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come integrato dal decreto legislativo n 44 del 15 marzo 2010, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità nella riunione del 5 ottobre 2010, comunicati alla medesima società Rai con nota in data 12 ottobre 2010, prot. n.59181;

VISTE le memorie difensive trasmesse dalla RAI in data 19 aprile 2011, prot. n. 18212, le cui argomentazioni sono state ribadite dell'audizione del 17 maggio 2011, la società ha dichiarato che, anche se formalmente la nuova versione del codice di autodisciplina Rai, modificato secondo le richieste dell'Autorità, è stata inviata solo in data 24 febbraio 2011 e acquisita al protocollo di questa Autorità con prot. n. 9406 del 28 febbraio 2011, l'adozione da parte della società di precise linee guida interne sul "Product placement", come contenuto nella normativa di riferimento, è di fatto avvenuta nelle puntate del suddetto programma per l'inserimento del prodotto Acqua Lete, perché RaiUno ha realizzato l'inserimento della bevanda secondo le specifiche indicazioni fornite dalle Strutture aziendali competenti. Viene ribadito che, in ogni caso, nell'inserimento dei prodotti in questione l'emittente si è attenuta sia ai principi dettati dalla normativa nazionale sia a quelli riportati nelle proprie procedure interne. Nell'ambito della disciplina applicativa dell'inserimento di prodotti, infatti, i rappresentanti Rai, come già espresso anche nell'altro procedimento n. 2254, per l'identica fattispecie di violazione attribuita però al canale Rai Due, rilevano che l'art. 40 bis del Testo Unico di cui si presume la violazione, attribuisce all'Autorità il compito di vigilare l'attuazione delle procedure di autoregolamentazione seguite dalla emittenti, non quello di esprimere una valutazione di merito sulle procedure stesse, e non di certificarne l'aderenza ai dettami legislativi. La natura di "autoregolamentazione" del documento costituisce un presidio organizzativo, un modello da approntare in prevenzione e a garanzia del buon funzionamento interno dei processi aziendali, piuttosto che un vero e proprio regolamento normativo cui far riferimento ed il potere di vigilanza dell'Autorità sembrerebbe essere attribuito dalla legge al solo fine di ripercorrere più agevolmente l'iter attuato dall'emittente per la trasmissione della comunicazione commerciale, prevalendo la sostanza della ottemperanza sulla forma della comunicazione riguardo al suddetto codice;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni in merito alla estensione del potere di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di inserimento dei prodotti per le seguenti ragioni:

- il legislatore, all'articolo 40 bis, ha introdotto una nuova forma di comunicazione commerciale nell'ambito dei servizi di media audiovisivi, *sub specie* di inserimento dei prodotti, disciplinandone l'ambito di applicazione, dettando dei principi generali relativamente alle modalità di realizzazione pratica dell'inserimento nella programmazione e assoggettando la possibilità di avvalersi di tale forma di comunicazione commerciale con l'adozione, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, di una valida disciplina

autoregolamentare che articoli in dettaglio operativo i principi dettati dalla norma per l'inserimento di prodotti e che deve essere comunicata all'Autorità, chiamata a verificarne l'attuazione.

- la funzione di vigilanza sulle previsioni autodisciplinari è attribuita non ad un soggetto di diretta emanazione degli operatori, ma all'Autorità investita dalla legge delle funzioni di regolazione del settore. Per il principio di legalità deve ritenersi che la menzionata funzione di vigilanza non possa essere intesa nel senso di una verifica meccanicistica dell'attuazione della potestà autoregolamentare, che costituirebbe peraltro una indebita invasione dell'ambito riservato alla disciplina autonoma dei soggetti che operano nel settore, quanto piuttosto una sorveglianza della coerenza dell'autodisciplina con i principi e i criteri generali dettati dalla legge che essa è chiamata a dettagliare in previsioni operative. In tal senso, quindi, l'Autorità deve essere posta in condizione di conoscere le modalità concrete mediante le quali i fornitori di servizi di media audiovisivi intendano operare nell'inserimento dei prodotti affinché lo stesso avvenga nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 40 bis, comma 2, lettera a), b) e c), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

RITENUTO, viceversa, di poter accogliere le dedotte eccezioni in relazione alla sostanziale osservanza dei principi di legge, anche in assenza di riscontro ai rilievi dell'Autorità, dell'invio del documento di autoregolamentazione per l'inserimento dei prodotti in quanto, pur se la versione del documento inviato il 15 settembre 2010 risultava mancante di una dettagliata descrizione delle misure poste a salvaguardia del rispetto delle tre condizioni richieste dall'art. 40 bis del Testo Unico quali: la non influenza nell'inserimento dei prodotti sul contenuto editoriale, l'assenza di inviti all'acquisto e il divieto di indebito rilievo ai prodotti/servizi inseriti, nel momento della messa in onda del programma "Anteprima del 61° Festival di Sanremo" trasmesse il 15-16-17 e 18 febbraio 2010, la società ha dimostrato *per tabulas* di aver applicato le regole di condotta conformi ai criteri di legge in materia di inserimento di prodotti, adempiendo ai propri obblighi normativi, con l'adozione e la diffusione alle proprie strutture interne di idonea documentazione, quali la fornitura di linee guida, di procedure e ordini di servizio, datate anteriormente alla messa in onda del programma suddetto, perfezionate attraverso la formalizzazione e l'acquisizione da parte dell'Autorità, con prot. n. 9406 in data 28 febbraio 2011, della versione aggiornata del codice di autoregolamentazione con le modifiche richieste;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 40 bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento n. 2266 nei confronti della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, con sede in Viale Mazzini n. 14, Roma, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola